



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' FUNEBRE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 09/11/2010

In vigore dal 29/11/2010

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Attività funebre
- Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio di attività funebre
- Art. 3 - Requisiti per esercitare l'attività funebre
- Art. 4 – Condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 5 – Patto di integrità per l'accreditamento dell'attività funebre

## CAPO II TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 6 - Definizione di trasporto funebre
- Art. 7 - Esercizio del trasporto funebre
- Art. 8 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 9 - Competenze comunali sui trasporti funebri
- Art. 10 - Trasporti funebri istituzionali
- Art. 11 – Servizi funebri gratuiti
- Art. 12 – Trasporti funebri a pagamento
- Art. 13 - Trasporto di resti mortali
- Art. 14 - Trasporto di urne e cassette di resti ossei
- Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 16 - Autorizzazione al singolo trasporto

## CAPO III TARIFFE E DIRITTI

- Art. 17 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento
- Art. 18 - Diritto fisso

## CAPO IV DIVIETI E PRESCRIZIONI

- Art. 19 - Divieti e prescrizioni per l'esercizio dell'attività funebre, per l'esecuzione dei servizi e per la tutela del consumatore
- Art. 20 - Riconoscimento del personale delle imprese

## CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 21 - Controlli sull'attività funebre
- Art. 22 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 23 - Sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività
- Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 25 - Esercizio abusivo dell'attività funebre
- Art. 26 – Mancanza dei requisiti e sussistenza di condizioni ostative

## CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 27 – Regime transitorio
- Art. 28 – Norme finali ed abrogazioni
- Art. 29 - Informazione annuale al Consiglio Comunale

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1- Attività funebre

1. L'attività funebre è libera e può essere esercitata, previa autorizzazione comunale, dagli operatori economici interessati nel rispetto della legislazione vigente e del presente Regolamento. Essa non può essere oggetto di diritti di esclusiva o speciali a favore di alcuni operatori economici. Inoltre, deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza e piena concorrenza sul mercato, salvaguardando la dignità e la riservatezza delle persone, nonché garantendo servizi di qualità e personalizzati sulle esigenze dei destinatari.

2. Per attività funebre, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge Regionale n. 24 del 04 luglio 2007 e successive modificazioni, si intende il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

3. L'attività funebre è svolta da imprese private, costituite ai sensi del libro V Codice Civile. Può essere svolta anche da imprese pubbliche locali costituite ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

4. Le imprese funebri sono tenute ad esercitare la propria attività secondo le prescrizioni di legge e del presente regolamento.

5. Il Comune esercita nel settore delle attività funebri i compiti autorizzatori, regolativi, di vigilanza e controllo, di gestione e sanzionatori previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla stessa e dal presente Regolamento nonché l'attività funebre istituzionale secondo le forme previste dall'art. 10 del presente regolamento.

### Art. 2 – Autorizzazione all'esercizio di attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funebre è soggetto a previa segnalazione certificata di inizio di attività al Comune e può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione.

2. Nella segnalazione di inizio attività l'interessato dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti per esercitare l'attività funebre di cui al

successivo art. 3 e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 4.

3. Decorsi i termini per l'assunzione del provvedimento di diniego al proseguimento dell'attività previsto dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo e fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di assumere i provvedimenti di autotutela di cui agli artt. 21-quinques e 21-nonies L. 241/1990, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre si intende tacitamente rilasciata ed è comprensiva delle autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari e abilita altresì al trasporto funebre.

### Art. 3 - Requisiti per esercitare l'attività funebre

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune di Genova. Tale sede, come le eventuali sedi secondarie, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari garantendo la riservatezza dei dolenti. Fatto salvo il caso in cui le pratiche vengano, su richiesta, trattate presso l'abitazione dei dolenti o del defunto, la trattazione delle pratiche con gli utenti deve avvenire esclusivamente presso la sede principale o quelle secondarie. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività funebre deve essere designata, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno una persona che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti affidati alle imprese esercenti l'attività funebre. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di comunicare agli uffici comunali l'orario di apertura e chiusura di ogni sede ove viene esercitata l'attività funebre. Qualsivoglia variazione di tale orario è soggetta ad analoga comunicazione, ed è da ritenersi ammissibile solo dopo sei mesi dalla precedente.

2. Le imprese che effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno:

- a) un' auto funebre in proprietà o in leasing e un'autorimessa conformi alle disposizioni del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria vigente;
- b) quattro operatori funebri, di cui almeno uno con qualifica di autista, assunti con regolare contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del CCNL valido per il settore funerario. E' equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio o

l'associato in partecipazione che svolge nell'impresa attività in forma prevalente o continuativa.

3. L'impresa per assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà tenere a disposizione il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, indicando tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione.

#### Art. 4 - Condizioni ostative all' esercizio dell'attività funebre

1. Non possono esercitare l'attività funebre:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

5. L'insussistenza delle situazioni sopra descritte deve essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'interessato all'atto dell'inoltro della denuncia di inizio attività.

#### Art. 5 – Patto di Integrità per l'accreditamento dell'attività funebre

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre possono presentare al comune istanza per ottenere l'accreditamento tramite la sottoscrizione di un Patto di integrità, a garanzia della qualità ed eticità del servizio reso;

2. Con la sottoscrizione del Patto di Integrità le ditte si impegnano:

- a conformare l'esercizio della propria attività a principi di legalità, trasparenza e correttezza anche attraverso la costituzione di nuclei interni di controllo, la cui composizione, modalità di funzionamento e referente saranno comunicati al Comune di Genova;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari;
- ad adottare tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per garantire il rispetto del divieto di procacciamento al fine del conferimento dell'incarico di attività funebre;
- ad adottare una carta dei servizi ed un contratto con il cliente sulla base di modelli approvati dall'Autorità Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova;
- a sottoporre all'Autorità Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova le eventuali condizioni generali di contratto che la Ditta intenda adottare, conformandosi alle richieste di modifica e/o integrazione che l'Autorità ritenga di formulare;
- ad adottare un codice di comportamento a cui dovrà conformarsi tutto il personale della Ditta;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di onoranze funebri e cimiteriali;
- ad adottare un sistema tariffario che preveda anche livelli minimi di servizio con tariffe e sistemi di pagamento agevolati;
- a mettere a disposizione dei clienti un sito web nel quale dovrà essere pubblicata la carta dei servizi a garanzia della trasparenza dell'attività;
- ad accettare i controlli sul servizio esercitati dal Comune ed, in particolare, le visite ispettive dell'Autorità Servizi Pubblici Locali, garantendo l'accesso ai locali e mettendo a disposizione la documentazione richiesta.

3. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità il Comune, anche su proposta dell'Autorità, procede alla revoca dell'accreditamento, fatta salva l'assunzione delle eventuali altre misure di legge.

4. Il Comune si fa garante nei confronti della cittadinanza della qualità del servizio offerto dalle ditte accreditate e dell'osservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, anche attraverso l'effettuazione di periodici controlli.

5. Il Comune rende disponibili alla cittadinanza, sul sito istituzionale, le carte dei servizi delle ditte accreditate e rende altresì pubblici gli esiti delle attività di controllo.

## CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

### Art. 6 - Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadavere inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

3. Il trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di cui alla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, è considerato trasporto funebre ed allo stesso si applicano le norme di cui all' art. 13.

#### Art. 7 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto un incaricato di pubblico servizio.

4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art. 8 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete all'Autorità comunale disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
- g) pianificazione della ricezione cimiteriale.

#### Art. 9 - Competenze Comunali sui trasporti funebri

1. Le competenze del Comune in materia di trasporto funebre sono esercitate tramite il civico Ufficio di Coordinamento Servizi di Trasporto Funebri.

## Art. 10 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita nei modi di legge direttamente o mediante affidamento a terzi, i trasporti di:

- a) salme provenienti da abitazioni non idonee dirette al deposito di osservazione;
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili.

2. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Il Comune cura nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'ASL, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.

## Art. 11 - Servizi funebri gratuiti

1. Il Comune provvede ai funerali delle persone dallo stesso assistite facendosi carico delle relative spese.

2. Sono ricompresi nei funerali di cui al comma 1 le seguenti attività:

- la fornitura del feretro;
- il trasporto del defunto dal luogo del decesso, ancorché non ricompreso nel territorio comunale, al cimitero genovese di destinazione con eventuale trasporto e sosta nel luogo ove verrà celebrata la cerimonia civile o religiosa;

3. Per le salme delle persone assistite, il Comune provvede altresì all'inumazione e successiva esumazione in campo comune ovvero alla cremazione, qualora sia richiesta ed autorizzata, facendosi carico delle relative spese.

4. Qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino e comunque previo provvedimento motivato del Sindaco o dell'Assessore delegato, il Comune può provvedere al pagamento delle onoranze funebri di persone illustri o la cui morte abbia suscitato la commozione della cittadinanza.

5. Il Comune può acquisire i servizi funebri gratuiti in economia mediante cottimo fiduciario.

## Art .12 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.
2. I trasporti devono essere eseguiti con l'uso di auto funebri.
3. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da un suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
4. La dotazione di personale deve essere tale da garantire l'esecuzione di tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, e comunque in misura non inferiore a quattro operatori funebri di cui almeno uno con la qualifica di autista. Tale prescrizione non si applica nel caso di trasporti riferiti ad infanti.

## Art. 13 - Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n.10 del Ministero della Sanità, può essere effettuato con un'auto destinata a servizi funebri o con un furgone chiuso o con adeguata copertura.

## Art. 14 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale competente (Sindaco) di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, salvo quanto è previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

## Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. L'autorità comunale competente rilascia il passaporto mortuario.

2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

#### Art. 16 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto del defunto di cui all'art. 23 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. è rilasciata esclusivamente alle imprese che effettuano attività di trasporto funebre.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata dagli uffici del Comune alla ditta che effettua il trasporto, deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione.

3. In particolare, prima del rilascio, l'Ufficio comunale preposto deve verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre;
- d) il certificato di incassamento rilasciato dalla ASL nel caso di salma diretta all'estero.

### CAPO III - TARIFFE E DIRITTI

#### Art.17 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. Ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, l'autorità comunale determina la tariffa massima per i trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale.

2. Nella fattura emessa per l'esecuzione del funerale la tariffa del trasporto funebre applicata dall'impresa dovrà essere indicata in maniera distinta dalle altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale e dal diritto fisso di cui al successivo art. 18.

## Art. 18 - Diritto fisso

1. Chiunque esegua un trasporto funebre a pagamento nell'ambito del territorio comunale, è tenuto a corrispondere al Comune di Genova il diritto fisso di cui all'art. 19 c. 2 del D.P.R. 285/1990.
2. Ai sensi dell'art. 19 c. 3 del D.P.R. 285/1990, sono soggetti al pagamento del diritto fisso a favore del Comune di Genova i trasporti di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero, nonché i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme dirette al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale e destinate fuori comune.
3. Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali .
4. Il diritto fisso non è dovuto, inoltre, per i trasporti di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
6. Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti all'interno del comune destinati ai cimiteri comunali, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso solamente qualora sia la partenza dal Comune di Genova sia l'arrivo ad uno dei cimiteri comunali avvengano nel medesimo giorno.
7. L'importo del diritto fisso corrisposto al Comune dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale in modo da essere chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

## CAPO IV – DIVIETI E PRESCRIZIONI

Art. 19 Divieti e prescrizioni per l'esercizio dell'attività funebre, per l'esecuzione dei servizi e per la tutela del consumatore

1. Alle imprese che esercitano l'attività funebre nel territorio del Comune di Genova è vietato:
  - a) esercitare qualsiasi attività di procacciamento al fine del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre all'interno delle aree cimiteriali, dell'obitorio, del deposito di osservazione, delle strutture sanitarie di ricovero e cura, delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate e delle camere ardenti delle predette strutture. Non è consentito proporre direttamente od indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese al procacciamento di funerali;
  - b) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto;

c) trattare con i dolenti le loro prestazioni mediante soggetti diversi dai loro responsabili o dal personale dipendente, qualificato e appositamente incaricato. L'uso di personale di terzi non può superare il 50% dell'organico aziendale;

d) è altresì vietato pubblicizzare la propria attività con cartelli pubblicitari recanti messaggi che siano in contrasto con il decoro e la riservatezza dell'operato.

## 2. E' obbligo delle imprese:

a) esporre al pubblico il listino prezzi di tutte le forniture e prestazioni rese ed esibirlo a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) informare preventivamente i dolenti delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi e delle tariffe comunali;

c) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;

d) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva;

e) essere in regola con l'adempimento degli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi.

3. Le imprese devono eseguire i servizi funebri nel pieno rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. E' obbligatorio eseguire i servizi funebri con almeno n. 4 operatori funebri di cui almeno uno con qualifica di autista fatti salvi i casi di trasporto di infante e con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa che dovrà essere vestito in modo adeguato e dovrà tenere un comportamento dignitoso durante lo svolgimento del servizio.

5. Le auto funebri ed i furgoni adibiti al trasporto funebre dovranno essere puliti e con la carrozzeria integra.

## Art. 20 - Riconoscimento del personale delle imprese

1. Per poter accedere ai cimiteri, all'obitorio, al deposito di osservazione e alle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate ed alle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate, il personale delle imprese, che operano nel comune di Genova, dovrà essere munito di apposito tesserino identificativo con fototessera, da tenere sempre ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente con l'indicazione dell'impresa di appartenenza.

## CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 21 - Controlli sull'attività funebre

1. L'amministrazione comunale esercita, anche tramite la Polizia Municipale, il controllo sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e degli altri obblighi previsti da norme di legge o regolamenti da parte di chiunque svolga l'attività funebre nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comune esercita il controllo sulle imprese funebri anche mediante ispezioni, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le camere mortuarie site nel territorio del Comune, il deposito di osservazione e l'obitorio comunali e possono riguardare anche i locali dove le imprese hanno le sedi e le autorimesse.
4. Le funzioni di controllo e l'esercizio del potere ispettivo possono essere esercitati anche in occasione dello svolgimento dei servizi funebri.
5. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle altre sanzioni previste da norme regionali o statali, il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente capo.
7. Dei provvedimenti sanzionatori adottati viene data pubblicità a tutela dei cittadini.

### Art. 22 - Sanzioni pecuniarie

1. Nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie occorre tenere conto:
  - della gravità della violazione, da valutarsi in base alle circostanze;
  - se l'impresa durante l'esercizio dell'attività ha commesso più violazioni del presente regolamento.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 commi 2 e 3 comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 50,00 ed Euro 500,00.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 commi 1, 4 e 5 comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 250,00 ed Euro 500,00.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 20 comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 50,00 ed Euro 300,00.

#### Art. 23 - Sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22, qualora la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento risulti di particolare gravità o in caso di reiterazione il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

2. La violazione del divieto di cui all'art. 19 comma 1 lettera a) è punita con la sospensione dell'attività per venti giorni e con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22.

#### Art. 24 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 si procederà alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa commetta una violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento che risulti di particolare gravità e la stessa sia già stata sospesa per tre volte nell'arco di un triennio;

b) quando l'impresa violi il divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) e la stessa sia già stata sospesa per almeno una volta nell'arco di un triennio per detta violazione;

c) quando l'impresa non ottemperi ai provvedimenti di sospensione adottati nei suoi confronti.

#### Art. 25 - Esercizio abusivo dell'attività funebre

1. Nel caso di esercizio di attività funebre nel territorio del Comune senza che l'interessato abbia effettuato la segnalazione di inizio attività di cui all'art. 2 è disposta la chiusura immediata dell'esercizio ai sensi dell'art. 22 del D.L. 114/98 e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra Euro 2.500,00 ed Euro 15.000,00.

2. Alle imprese aventi sede presso altri comuni è vietato effettuare funerali nel territorio del Comune di Genova. In caso di violazione della presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra Euro 100,00 ed Euro 500,00.

#### Art. 26 – Mancanza dei requisiti e sussistenza di condizioni ostative

1. Qualora l'impresa non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 ovvero qualora sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 4, il dirigente responsabile ordina la chiusura immediata dell'esercizio ed applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra Euro 2.500,00 ed Euro 15.000,00.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la mancanza dei requisiti o la sussistenza di condizioni ostative siano sopravvenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

### CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 27 - Regime transitorio

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano prive dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre dovranno regolarizzare la propria posizione entro sei mesi a partire da detta data. Decorso il predetto termine senza che l'attività sia stata regolarizzata si applica l'art. 25.

#### Art. 28 - Norme finali ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il Regolamento comunale per il trasporto funebre approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 2/4/2002 è abrogato.

#### Art. 29 - Informazione annuale al Consiglio Comunale

1. In relazione a quanto previsto dagli artt. 11, comma 4, e 21, comma 1, il Consiglio Comunale verrà annualmente informato.